



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

06/2016 R.G. Procura Federale Fibis

Il Tribunale Federale, nel procedimento disciplinare contro:

COGNOME – NOME	Tessera n.	Data tesseramento	data di nascita	Nome CSB
1. Ambrosio Raffaele	FB34A812	4/10/15		IL BIGLIARDO
2. PELLEGRINO SALVATORE	FB18A513	02/10/15		CSB ANIELLO MARCHESANO
3. CRISTIANO FORTUNATO	FB36A174	28/9/15		SCUOLAGRUME SE VIT. NOCERINO
4. IOVINELLA FRANCESCO	FB35A007	28/09/13		ASD MAX LANDIS
5. MASCIA UMBERTO	FB34A809	28/9/15		CSB LEOPARDI
6. GRASSO ANIELLO	FB18A316	5/10/15		ASD MAX LANDIS

7. I sig.ri Landolfo Stefano tessera FB 57°622 ... e il sig.  
Centanni Franco tessera Fibis n. FB51A278 ...

(per l'enunciazione dettagliata dei capi di incolpazione si rinvia all'atto di deferimento che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante)  
per rispondere della violazione della violazioni indicate nell'atto di deferimento,  
nelle date e nei luoghi in esso indicati.

### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto presentato dal presidente del comitato provinciale di Napoli, sig. Domenico Franzese, e dal presente del comitato provinciale di Caserta, sig. Vincenzo Boccia, ai quali seguivano accertamenti della Procura Federale.

All'udienza del 12 dicembre 2016 nessuno era presente per gli incolpati.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

### **MOTIVAZIONE**

All'esito delle indagini veniva accertato che alcuni tesserati (LANDOLFO e CENTANNI) avevano organizzato gare svolte l'egida dell'ente di promozione sportiva FEDERITALIA. A tali manifestazione avevano partecipato diversi altri tesserati fibis (AMBROSIO, PELLEGRINO, CRISTIANO, IOVINELLA, MASCIA e GRASSO).

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Il Tribunale ha già avuto modo di ribadire come le attività poste in essere dai tesserati nell'ambito di manifestazioni organizzate da EPS (non debitamente convezioni con la Federazione) costituisca violazione delle norme statutarie.

In assenza di qualsivoglia argomentazione difensiva non può giungersi a conclusioni diverse da quelle richieste dalla Procura Federale circa la commissione della violazione disciplinare.

La consapevolezza di violare i doveri disciplinari non può essere messa in dubbio per la evidente incompatibilità tra l'azione dell'EPS e quella della FIBIS ma ancor più alla luce dei già numerosi provvedimenti emessi da questo Tribunale in casi del tutto analoghi (con provvedimenti disciplinari pubblicati sul sito internet della Federazione).

Di tal che l'eventuale ignoranza non può dirci scusabile.

A quanto appena detto si aggiungano tutte la considerazione già esposte con il provvedimento disciplinare che qui si richiama integralmente.

Si ritiene tuttavia di dover differenziare il comportamento di chi ha solo partecipato alle competizioni, da quello che tesserati che le hanno invece organizzate.

Congrua, pertanto, la sanzione richiesta dal Procura Federale per i soli LANDOLFO e CENTANNI, mentre per gli altri tesserati appare più appropriata una sospensione di mesi due da ogni attività Federale.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 18 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati **LANDOLFO STEFANO e CENTANNI FRANCO in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi tre;**
- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 18 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati **AMBROSIO RAFFAELE, PELLEGRINO SALVATORE, CRISTIANO FORTUNATO, IOVINELLA FRANCESCO, MASCIA UMBERTO E GRASSO ANIELLO, in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi due.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 12 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Materia